

**REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI
A DISPOSIZIONE DEL QUARTIERE 3**
Approvato nella seduta del 11.10.2018 con delibera n° 30021/2018

SOMMARIO

- Art.1 – Spazi della sede civica ed altri locali
- Art.2 – Concessione dei locali
- Art.3 – Finalità della concessione
- Art.4 – Soggetti legittimati
- Art.5 – Temporaneità e saltuarietà della concessione
- Art.6 – Concessione gratuita locali
- Art.7 – Concessione onerosa dei locali
- Art.8 – Rimborsi per spese generali
- Art.9 – Sospensione e revoca della concessione

Art. 1
Spazi della Sede Civica ed altri locali

Il Quartiere può utilizzare o mettere a disposizione della collettività i locali della Sede Civica e altri locali che risultano nella propria disponibilità, per lo svolgimento delle attività istituzionali riconducibili ai criteri direttivi per le funzioni delegate e indirizzi programmatici, approvati dal Consiglio Comunale. Tali attività possono essere realizzate anche da soggetti esterni, individuati tramite le procedure previste dalla normativa vigente per il tempo previsto dalla convenzione.

Art. 2
Concessione dei locali

1. La concessione per l'utilizzo degli spazi e dei locali potrà essere accordata solo per iniziative a carattere occasionale.
2. I locali sono concessi, con atto amministrativo, previo parere del Collegio di Presidenza, in via prioritaria a soggetti operanti in modo continuativo nel Quartiere 3.
In virtù della normativa vigente il Collegio di Presidenza valuta le richieste ed esprime il proprio parere per la concessione degli spazi della sede civica e per l'eventuale concessione dell'abbattimento del canone, a fronte di iniziative finalizzate alla promozione e alla concreta attuazione delle attività istituzionali delegate ai Consigli di Quartiere.
3. I locali sono concessi tenendo conto delle prescrizioni in materia di Sicurezza rispettando tassativamente la previsione di capienza onde evitare i pericoli per l'eccessivo affollamento..

Art. 3
Finalità della concessione

1. L'uso dei locali può essere concesso per le seguenti finalità:
 - a. svolgimento di attività istituzionale da parte di uffici del Comune di Firenze o di altri Enti Pubblici quali assemblee, dibattiti ed altri tipi di attività di interesse della comunità;

- b. svolgimento di attività e iniziative realizzate da soggetti esterni ma fatte proprie dal Collegio di Presidenza volte alla realizzazione e alla promozione delle attività delegate ai Consigli di Quartiere;
- c. Svolgimento di attività non assimilabili a quelle del punto b ma ritenute di interesse per la comunità.

Art. 4 **Soggetti legittimati**

1. Possono richiedere la concessione d'uso dei locali:
 - a. Enti pubblici per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità;
 - b. Soggetti del no-profit quali organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, le fondazioni ex bancarie e associazioni di promozione sociale;
 - c. Enti non commerciali, Associazioni, Fondazioni o altre Istituzioni che esercitano la loro attività senza fini di lucro e realizzano manifestazioni ed iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità;
 - d. Gruppi di cittadini (italiani, comunitari o extra comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale);
 - e. Associazioni (Es. sindacati, movimenti) e gruppi politici rappresentati nel Consiglio di Quartiere ;
 - f. Singoli cittadini (italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale).
2. Tutti i soggetti di cui sopra sono legittimati a richiedere la concessione d'uso dei locali per svolgere attività rivolte alla generalità dei cittadini, con l'esclusione di attività commerciali, imprenditoriali o a fini di lucro, per favorire la vita sociale, associativa politica e culturale della città e dei quartieri e per iniziative che non siano in contrasto con i principi informatori della convivenza democratica.

Art. 5 **Temporaneità e saltuarietà della concessione**

1. La concessione deve essere a carattere temporaneo e saltuario, la durata della concessione non può eccedere i quindici giorni consecutivi.
2. La concessione può essere anche ricorrente purché l'utilizzo dei locali mantenga il carattere della saltuarietà. In tal caso la concessione non può avere una durata superiore ai sei mesi.

Art. 6 **Gratuità ed esclusioni della concessione**

1. Sono escluse dalla concessione i locali e gli spazi utilizzati per le manifestazioni indette o promosse, o organizzate o realizzate direttamente dal Comune di Firenze e dagli organi istituzionali dei Quartieri.
2. Per le attività realizzate da terzi, non aventi natura economico-commerciale, imprenditoriali o a fini di lucro, fatte proprie dai Quartieri, viene redatta una concessione a titolo gratuito previa "dichiarazione di interesse" espressa con decisione del Collegio di Presidenza. Tali attività non devono essere riconducibili a semplice attività politica e devono essere svolte nel rispetto dei criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni delegate e indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale

Art. 7
Concessione onerosa dei locali

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 6 l'uso dei locali è concesso esclusivamente a titolo oneroso.
2. Verranno applicate le tariffe stabilite dalla Commissione Valutazione Immobiliari della Direzione Patrimonio e i rimborsi spese per i costi delle utenze calcolate dalla Direzione Servizi Tecnici.
3. Prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, il concessionario è tenuto a versare al Comune, oltre al canone previsto dalle tabelle di cui al comma 2 del presente articolo, anche l'ulteriore importo a titolo di spese generali per il rimborso delle utenze così come determinate dalla Direzione Servizi Tecnici.
4. In caso di mancato pagamento degli importi suddetti la concessione per l'utilizzo dei locali è negata.

Art. 8
Rimborsi per spese generali

1. Tutti i concessionari sono tenuti :
 - a. ad assumere l'onere del servizio di sorveglianza/vigilanza nei periodi di concessione;
 - b. ad assumere l'onere della pulizia dei locali al termine della concessione;
 - c. ad assumere la responsabilità di cura e di custodia del locale e di restituire gli ambienti nello stesso stato in cui si trovavano prima dell'utilizzo. Per la realizzazione di particolari attività l'atto concessorio può prevedere la stipula di una polizza assicurativa;
 - d. a corrispondere le spese a titolo di rimborso per tutte le utenze (elettriche esistenti o aggiuntive, idriche e termiche) quantificate in apposite tabelle predisposte dalla Direzione Servizi Tecnici.
2. Nei casi previsti dall'art. 6 non sono dovute le spese di cui alla lettera "d" del precedente comma 1. Devono in ogni caso essere garantiti gli obblighi di cui alle lettere a), b), c).

Art. 9
Sospensione e revoca della concessione

1. In caso di forza maggiore o altri gravi impedimenti, ivi comprese eventuali improcrastinabili esigenze del Comune e del Quartiere, la concessione potrà essere revocata.
2. La concessione potrà essere sospesa e/o revocata anche in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.
3. In caso di revoca, i concessionari dovranno essere informati prima possibile e con la massima tempestività. Agli stessi non sarà dovuto alcun indennizzo, salvo la restituzione dell'eventuale diritto di concessione già pagato per la sola quota parte relativa al periodo di non utilizzo.